



Circolare informativa per la clientela
n. 5/2011 del 17 febbraio 2011

AUTORIZZAZIONE all'EFFETTUAZIONE delle OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

In questa Circolare

1. Riferimento normativo
2. Sistema a «regime»
3. Manifestazione di volontà
4. Controlli effettuati nei 30 giorni successivi
5. Controlli effettuati nei 6 mesi successivi
6. Operazioni interessate
7. Autorizzazione per gli operatori «esistenti»
8. Presentazione dell'istanza
9. Verifica on line

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

La manovra estiva (art. 27, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010) ha inserito un nuovo comma, il 15-quater, nell'art. 35, D.P.R. 633/1972, con l'obiettivo di **contrastare le frodi Iva**, in particolare quelle «carosello», attraverso controlli specifici da espletare nei confronti dei soggetti intenzionati ad effettuare **operazioni intracomunitarie** (che, proprio per il regime di non imponibilità cui soggiacciono, sono utilizzate per realizzare questo tipo di frodi).

La norma dispone che *«Ai fini del contrasto alle frodi sull'Iva intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798»*: viene quindi data «carta bianca» all'Agenzia per stabilire i **requisiti** che gli operatori debbono rispettare.

Il 29.12.2010, con due provvedimenti attuativi (protocollo n. 188376 e n.188381), l'Agenzia delle Entrate ha emanato i necessari regolamenti attinenti:

- **modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione** ad effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi del co. 7-bis dell'art. 35, D.P.R. 633/1972, come modificato dall'art. 27, D.L. 78/2010 per l'adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi;
- **criteri e modalità di inclusione delle partite Iva nell'archivio informatico** dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del co. 15-quater dell'art. 35, D.P.R. 633/1972 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 7.10.2010, n. 904/2010.

2. SISTEMA a «REGIME»

Per «entrare» nel **sistema Vies**, nel quale sono incluse le partite Iva comunitarie autorizzate ad effettuare le operazioni intra in regime di non imponibilità, il meccanismo delineato dai provvedimenti dell'Agenzia prevede l'effettuazione dei seguenti passaggi:

- l'operatore deve manifestare la **volontà** di effettuare operazioni intracomunitarie all'atto di **attribuzione della partita Iva** o con **istanza successiva**, da presentarsi in forma libera all'Agenzia;
- per un periodo di **30 giorni** l'operatore si deve **astenersi dall'effettuare operazioni intracomunitarie**, non essendo la sua partita Iva inserita nel sistema Vies;
- nel caso in cui vi siano motivazioni per respingere l'istanza del contribuente, l'Agenzia provvede a notificargli un **provvedimento di diniego** e, quindi, la partita Iva non viene inserita nel sistema Vies;
- qualora i controlli effettuati diano **esito negativo**, vi è l'**inclusione «automatica»** della partita Iva nel sistema Vies al 31° giorno dalla data di presentazione dell'istanza;
- sono previsti **ulteriori controlli** da parte dell'Agenzia nei 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza, con eventuale provvedimento di revoca.

3. MANIFESTAZIONE di VOLONTÀ

I **soggetti di nuova costituzione** esprimono la volontà di effettuazione delle operazioni intracomunitarie compilando il campo «Operazioni Intracomunitarie» del Quadro I dei Modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella «C» del Quadro A del Modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.

MODELLO AA7, AA9 – QUADRO I

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | | TELEFONO prefisso numero | | FAX prefisso numero | |
| | SITO WEB | | | | | |
| Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività | TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE | TIPO DI CADASTO | SEZIONE | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO |
| | ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI CONDOMINIO (c. 1° e 2°) | | DATA DI REGISTRAZIONE | UFFICIO | NUMERO | SOTTO NUMERO |
| Dati relativi all'attività esercitata | VOLINE ACQUISTI RESIDUI | | OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE | | | |
| | VOLINE CESSIONI RESIDUI | | | | | |
| | TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO | INVESTIMENTI INIZIALI | INFO 0 - 5.000 | INFO 5.001 - 50.000 | INFO 50.001 - 200.000 |
| INVESTIMENTI EFFETTUATI DAI COSTRUTTORI | | | | | | |

I **sogetti già titolari di partita Iva** possono:

- dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante **apposita istanza** da presentare direttamente ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- comunicare, con le modalità di cui al punto precedente, la **volontà di retrocedere** da tale **opzione**, a decorrere dalla data di acquisizione dell'apposita istanza da parte dell'Agenzia.

Di seguito si riporta un fac simile da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

ISTANZA di AUTORIZZAZIONE

Spett.le
 Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale di

Il sottoscritto, nato a, il, residente a (...), in via n., avente C.F., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della impresa individuale/società «.....» con sede in (...) via n., C.F. e n. di iscrizione al Registro imprese di, P. Iva,

manifesta l'intenzione

di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del D.L. 30.8.1993, n. 331, sulla base delle indicazioni previste dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188378 del 29.12.2010.

(luogo e data)

Società/Impresa individuale
 (Legale rappresentante/Titolare)

I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l'identificazione diretta ai fini Iva (**Modello ANR**) ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, possono esprimere la **volontà** di porre in essere operazioni intracomunitarie presentando l'istanza al **Centro Operativo di Pescara**, al quale dovrà essere comunicata, con le stesse modalità, **anche** la **volontà di retrocedere** dall'opzione.

4. CONTROLLI EFFETTUATI nei 30 GIORNI SUCCESSIVI

Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l'Agenzia effettua una **valutazione preliminare** degli stessi dati e del rischio.

In caso di **esito negativo**, viene emanato un **provvedimento di diniego** fondato sugli esiti della valutazione dei seguenti elementi:

- manca di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, che comportano la **cessazione** d'ufficio della **partita Iva**;

- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l'**inclusione** nell'**archivio informatico** dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
 - analisi del **rischio** della **posizione** del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal co. 15-quater dell'art. 35, D.P.R. 633/1972;
 - verifica delle seguenti situazioni:
 - soggetto identificato ai fini Iva che abbia dichiarato di **non** esercitare più la **propria attività economica**, come definita all'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l'attività economica;
 - soggetto che abbia dichiarato **dati falsi** per un'identificazione Iva o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l'Amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini Iva o avrebbe cessato d'ufficio la partita Iva;
 - riscontro di **gravi inadempimenti** relativi agli obblighi dichiarativi Iva nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
 - precedente **coinvolgimento** in **frodi fiscali** del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l'autorizzazione;
- altri elementi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rappresentativi di **criticità** e di **rischio**.

5. CONTROLLI EFFETTUATI nei 6 MESI SUCCESSIVI

Il provvedimento prevede, come detto, **ulteriori controlli** più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

L'**eventuale esclusione** dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie è effettuata con **provvedimento di revoca** sulla base di un'ulteriore valutazione della posizione del contribuente, fondata sulla:

- verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, che comportano la **cessazione** d'ufficio della **partita Iva**;
- verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l'**inclusione** nell'**archivio informatico** dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- analisi del **rischio** della **posizione** del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal co. 15-quater dell'art. 35, D.P.R. 633/1972;
- verifica delle seguenti situazioni:
 - soggetto identificato ai fini Iva che abbia dichiarato di **non** esercitare più la **propria attività economica**, come definita all'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l'attività economica;
 - soggetto che abbia dichiarato **dati falsi** per un'identificazione Iva o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l'Amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini Iva o avrebbe cessato d'ufficio la partita Iva;

nonché sulla base dei seguenti elementi:

- riscontro circa l'**esattezza** e la **completezza** dei **dati** forniti per l'identificazione ai fini Iva a norma dell'art. 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) 7.10.2010, n. 904;
- riscontro di **gravi inadempimenti** relativi agli obblighi dichiarativi Iva nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
- precedente **coinvolgimento** in **frodi fiscali** del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l'autorizzazione;
- altri elementi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rappresentativi di **criticità** e di **rischio**.

6. OPERAZIONI INTERESSATE

Nonostante si faccia riferimento alla necessità dell'autorizzazione soltanto per l'effettuazione delle operazioni di cui al D.L. 331/1993, che, come è noto, dal 2010 disciplina le sole operazioni di acquisto e cessione intra-Ue di beni, l'Agenzia in occasione dei tradizionali incontri di inizio anno tenuti con la stampa specializzata ha indicato come l'**autorizzazione** sia **necessaria** anche per rendere e ricevere **servizi** cd. «**generici**» (ex art. 7-ter, D.P.R. 633/1972) con controparti comunitarie.

Questa indicazione **amplia** l'ambito dei **soggetti potenzialmente interessati** dall'autorizzazione, visto che non è improbabile che la maggior parte degli operatori, se anche non effettua acquisti o cessioni

intra-comunitarie di beni, acquisisca servizi generici da prestatori comunitari (si pensi all'acquisto di un software attraverso Internet o ai servizi telefonici di Skype).

7. AUTORIZZAZIONE per gli OPERATORI «ESISTENTI»

Gli operatori già «esistenti» devono essere suddivisi in **due gruppi**.

Quelli che hanno **aperto la partita Iva successivamente al 31.5.2010** sono **automaticamente inclusi nel sistema Vies** se:

- hanno effettuato la manifestazione di volontà all'**atto di dichiarazione di inizio attività**;
- ovvero, in mancanza, hanno posto in essere nel **secondo semestre 2010 operazioni intra-comunitarie** ed adempiuto agli **obblighi Intrastat**.

Per gli operatori che hanno aperto la loro **posizione Iva precedentemente** alla suddetta data, le condizioni richieste sono:

- l'aver presentato **elenchi Intrastat** per beni e servizi nel **2009** e nel **2010** (è sufficiente **una sola annualità**);
- l'aver adempiuto agli **obblighi dichiarativi**.

In entrambi i casi, in difetto dei requisiti previsti dai provvedimenti, è possibile ottenere l'autorizzazione attraverso la presentazione di **apposita istanza** ad un Ufficio dell'Agenzia.

8. PRESENTAZIONE dell'ISTANZA

In considerazione del fatto che l'Agenzia ha 30 giorni per l'effettuazione dei relativi controlli, la **presentazione dell'istanza** entro il **29 gennaio scorso** consentiva agli operatori di rimanere nel sistema Vies senza soluzione di continuità, anche dopo la scadenza del 28.2.2011 fissata dal provvedimento per la «pulizia» degli archivi dai soggetti privi dei requisiti.

L'aspetto in questione è stato tra l'altro evidenziato dall'Agenzia che ha affermato che *«Al contrario, se alla data di conclusione delle procedure di esclusione dall'archivio non saranno ancora decorsi 30 giorni dall'istanza di autorizzazione a porre in essere operazioni intra-comunitarie, il soggetto in tale data sarà escluso dall'archivio, per poi essere nuovamente ammesso al 31° giorno dalla presentazione della medesima istanza, in mancanza di diniego»*.

Chi presenta la **comunicazione successivamente**, senza ulteriori scadenze, dovrà solo fare attenzione ad **astenersi** dall'effettuazione di **operazioni comunitarie** (su beni e servizi) per i **30 giorni successivi**, specialmente quando tale lasso temporale si completi proprio oltre la data del 28.2.2011.

Il provvedimento 29.12.2010 prevedeva esclusivamente la consegna diretta dell'istanza ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia, senza nemmeno richiamare la possibilità di invio tramite sistema postale: questa indicazione è stata però superata con il comunicato stampa 26.1.2011, che ha affermato che l'istanza può essere presentata con raccomandata, allegando alla comunicazione una copia del documento di identità del soggetto firmatario ed indirizzandola all'Ufficio competente per le attività di controllo.

Con il comunicato stampa 27.1.2011 viene corretta questa ultima affermazione: si torna dunque indietro, a quanto peraltro stabilito dal provvedimento, e quindi l'istanza può essere presentata, a mano o con raccomandata, a **qualsiasi Ufficio** dell'Agenzia.

9. VERIFICA ON LINE

Dal 1° febbraio scorso, è disponibile nel sito Internet dell'Agenzia il servizio che consente di **consultare l'elenco delle partite Iva** che, alla data del 30.1.2011, già risultano in possesso dei requisiti per essere **incluse nell'archivio** dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intra-comunitarie.

Inserendo una partita Iva, il servizio fornisce l'esito della verifica, evidenziando se l'operatore indicato ha già i requisiti di inclusione.

Chi non risulta in questo elenco ed ha presentato già l'apposita istanza, potrà verificare il suo inserimento tra i soggetti autorizzati a fine febbraio, quando sarà disponibile la consultazione dell'archivio Vies.